

**SERVIZIO LAVORO  
DIREZIONE**

**Determinazione nr. 3861**

**Trieste 15/12/2010**

Proposta nr. 562 Del 14/12/2010

**Oggetto:** Determinazione tariffe minime di facchinaggio per la Provincia di Trieste per il biennio 2011-2012. (GC)

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio”, adottato con D.P.R. n. 342/1994, che ha abrogato l'intera disciplina dei lavori di facchinaggio prevista dalla L. n. 407/1955;

**VISTO** l'art. 4 del suddetto Regolamento che ha attribuito agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento;

**VISTE:**

- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dd. 02/02/1995 n. 25157/70-DOC, ai sensi della quale per la determinazione delle tariffe minime di facchinaggio gli uffici preposti devono provvedervi dopo aver sentito le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, sulla base anche degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese.
- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dd. 18/03/1997 n. 39/97, che chiarisce ulteriormente che le tariffe minime di facchinaggio vanno determinate con riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali di categoria territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei relativi contratti, aggiungendo a tale componente di costo gli altri oneri “complessivi di impresa”;

**CONSIDERATO CHE** con decreto n. 1/97 dd. 08/05/1997 l'Agenzia Regionale del Lavoro ha fissato le tariffe minime di facchinaggio a livello regionale in Lire 197.000 per una giornata di 8 ore, e Lire 98.500 per ½ giornata (4 ore);

**RILEVATO CHE** con L.R. n. 3/2002 sono state trasferite alle Province le funzioni amministrative in materia di lavoro, e conseguentemente anche quelle relative alla fissazione delle tariffe minime di facchinaggio;

**POSTO CHE** con nota dd. 08/09/2010 prot. 0030353/13.03.01 la scrivente Amministrazione ha convocato le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di

categoria, all'incontro dd. 30/09/2010 per l'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per la Provincia di Trieste, e che alla indetta riunione sono intervenute le seguenti organizzazioni sindacali: Cgil, Confartigianato, Confetra Fvg Aspt-Astra, Confindustria, Agci, Confcooperative Trieste e Legacoop;

**PRESO ATTO CHE** nel corso dell'incontro, come da verbale agli atti, è emersa la volontà comune di procedere alla fissazione di un'unica tariffa oraria, applicando come base di calcolo il livello retributivo previsto per il 4° livello dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica del 29/01/2005, e successivi rinnovi, e di includere nella tariffa specifiche voci di costo (minimo conglobato, 13° e 14° mensilità, ferie, festività, tfr, oneri previdenziali ed assicurativi, Irap, costi sicurezza), cui aggiungere una quota di c.d. "costi di regia";

**POSTO INOLTRE CHE** con nota dd. 15/10/2010 sono state convocate nuovamente le organizzazioni sindacali all'incontro dd. 28/10/2010 per la validazione finale della tariffa, e che alla indetta riunione sono intervenute le seguenti organizzazioni sindacali: Cgil, Uiltrasporti, Confartigianato, Confetra Fvg Aspt-Astra, Confindustria, Confcooperative Trieste e Legacoop;

**PRESO INOLTRE ATTO CHE** nel corso dell'incontro, come da verbale agli atti, è stato concordato di aggiungere nella tariffa l'ulteriore voce di costo "Formazione-assemblee sindacali-malattia e infortuni" nella misura del 3% del totale parziale, determinando concordemente di approvare la tariffa minima di facchinaggio risultante, pari ad Euro 18,89 orari;

**RILEVATO CHE** appare quindi opportuno adottare la tariffa minima di facchinaggio nella misura concordata unitamente alle organizzazioni sindacali nel corso delle riunioni suddette, e che la stessa verrà applicata a partire dalla data di adozione del presente atto ed avrà vigenza per il biennio 2011-2012, fatta salva la verifica della sua congruità con eventuali successivi rinnovi del C.C.N.L. di riferimento;

**VISTI ED APPLICATI** gli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nonché il combinato disposto dagli artt. 18 e 19 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il provvedimento n. 30/09 dd. 28/12/2009, con cui la Presidente della Provincia di Trieste ha attribuito al Dirigente in intestazione delle competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. citato relativamente al Servizio Lavoro;

**RICHIAMATE** la deliberazione n. 88 dd. 18/12/2009, avente ad oggetto "Piano Generale di Sviluppo 2010-2012, Relazione Previsionale Programmatica 2010-2012, Piano Pluriennale 2010-2012, Bilancio di previsione per l'esercizio 2010. Approvazione" esecutiva a norma di legge, nonché la deliberazione giunta n. 29 dd. 22/02/2010 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2010. Approvazione" dichiarata immediatamente eseguibile;

## **D E T E R M I N A**

Con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in narrativa:

1. di fissare la tariffa minima per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Trieste in Euro **18,89** orari;
2. di dare atto che la suddetta tariffe entrerà in vigore a partire dalla data di adozione del presente atto ed avrà vigenza per il biennio 2011-2012, fatto salvo la verifica della sua congruità con eventuali rinnovi del C.C.N.L. di riferimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di provvedere alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.
4. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO, DA CHI VI ABBIA INTERESSE, ENTRO 60 GIORNI AL TAR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA O, IN ALTERNATIVA, ENTRO 120 GIORNI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, A DECORRERE DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE OVVERO DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE ATTO O DA QUANDO L'INTERESSATO NE ABBIA AVUTO PIENA CONOSCENZA.

IL DIRIGENTE  
Pierpaolo Olla

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

# Documento firmato da

NOME: Pierpaolo Olla

CODICE FISCALE: LLOPPL61D13L424N

DATA FIRMA: 15/12/10 10:12:34

IMPRONTA: 4e4d05b2cef07b82f02a7d6667fd4b302982d8ec77c956505bb9a1c6c7d2f269  
2982d8ec77c956505bb9a1c6c7d2f269a1e683d6695510988b92d00891341048  
a1e683d6695510988b92d0089134104835186fedf4e092000e272147125960be  
35186fedf4e092000e272147125960be862ade4a48a5f0c89435f61e2bdc995